



Prot. n.

Aosta,

Costituzione degli elenchi aggiuntivi alla prima fascia delle graduatorie regionali per le supplenze del personale docente e alle corrispondenti graduatorie di istituto di seconda fascia, in applicazione dell'articolo 10 dell'Ordinanza del Ministero dell'Istruzione e del Merito del 16 maggio 2024, n. 88 e del Decreto Ministero dell'Istruzione e del Merito del 19 febbraio 2025, n. 26

Modalità e termini di presentazione delle istanze

LA DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PERSONALE SCOLASTICO

VISTA la legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 “Nuova disciplina dell’organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d’Aosta. Abrogazione della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, e di altre leggi in materia di personale” e, in particolare, l’articolo 4, relativo alle funzioni della direzione amministrativa;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta regionale n. 481 in data 8 maggio 2023 concernente la revisione della Struttura organizzativa dell’Amministrazione regionale a decorrere dal 1° giugno 2023 e successive modificazioni e integrazioni;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta regionale n. 683 in data 19 giugno 2023, concernente il conferimento dell’incarico dirigenziale alla sottoscritta;

VISTO il D.P.R. 31.10.1975, n. 861;

VISTA la legge regionale 8.3.1993, n. 12 e successive modificazioni, concernente l’accertamento della piena conoscenza della lingua francese per il personale ispettivo, direttivo, docente ed educativo delle istituzioni scolastiche dipendenti dalla Regione;

VISTA la legge regionale 8.9.1999, n. 25 concernente le disposizioni attuative dell’articolo 8, comma 3, della legge regionale 3 novembre 1998, n. 52 (*Disciplina dello svolgimento della quarta prova scritta di francese agli esami di Stato in Valle d’Aosta*);

VISTA la legge regionale 17.12.2018, n. 11 concernente la disciplina dello svolgimento delle prove di francese all’esame di Stato del secondo ciclo di istruzione in Valle d’Aosta, precedentemente disciplinata dalla legge regionale 3 novembre 1998, n. 52;

VISTO il decreto legge 8 aprile 2020, n. 22 recante “*Misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato nonché in materia di procedure concorsuali di abilitazione e per la continuità della gestione accademica*”, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, in particolare, l’articolo 2, comma 4-ter come modificato dall’articolo 19, comma 3-bis, del Decreto legge 27 gennaio 2022, n. 4, e dall’articolo 5, comma 2, lett. a), del decreto legge 30 dicembre 2023, n. 215, recante “*Disposizioni urgenti in materia di termini normativi*”, il quale prevede che in considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, le procedure di istituzione delle graduatorie di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3

Département surintendance des écoles
Personnel scolaire. Bureau administratif – écoles secondaires
Dipartimento sovrintendenza agli studi
Personale scolastico. Ufficio amministrazione scuole secondarie
51.01.13

11100 Aosta
piazza Deffeyes, 1
telefono +39 0165 273283
telefax +39 0165 273275

11100 Aosta
1, Place Albert Deffeyes, 1
téléphone +39 0165 273283
telecopie +39 0165 273275

istruzione@pec.regione.vda.it
personale.scolastico@regione.vda.it
www.regione.vda.it
C.F. 80002270074

maggio 1999, n. 124, come modificato dal comma 4 del presente articolo, e le procedure di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo, ad esclusione di ogni aspetto relativo alla costituzione e alla composizione dei posti da conferire a supplenza, sono disciplinate, in prima applicazione e per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025 e 2025/2026, anche in deroga all'articolo 4, comma 5, della predetta legge, sia per il primo biennio di validità che per i successivi aggiornamenti e rinnovi biennali, con una o più ordinanze del Ministro dell'istruzione ai sensi del comma 1 al fine dell'individuazione nonché della graduazione degli aspiranti e che la presentazione delle istanze, la loro valutazione e la definizione delle graduatorie avvengono con procedura informatizzata;

RICHIAMATI i propri decreti prot. n. 9603/ss del 23.05.24 e prot. n. 11156 del 10.06.2024, concernente le procedure di aggiornamento delle graduatorie regionali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124, ai sensi dell'Ordinanza del Ministero dell'Istruzione e del Merito del 16 maggio 2024, n. 88, per il conferimento delle supplenze al personale docente ed educativo per gli anni scolastici 2024/2025 e 2025/2026;

RICHIAMATO l'articolo 10 della succitata O.M. 88/2024 che prevede la costituzione degli elenchi aggiuntivi alla prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze, demandando ad uno specifico decreto del Ministro dell'istruzione la definizione delle modalità per la costituzione degli stessi;

VISTO il decreto del Ministero dell'Istruzione e del Merito del 19 febbraio 2025, n. 26, concernente le disposizioni per la costituzione degli elenchi aggiuntivi alle graduatorie provinciali per le supplenze del personale docente ed educativo, in applicazione dell'articolo 10 dell'Ordinanza del Ministero dell'Istruzione e del Merito del 16 maggio 2024, n. 88;

ATTESO che lo stesso D.M. n. 26/2025 stabilisce alla data del 30 giugno 2025 il termine entro il quale può essere conseguito il titolo di abilitazione all'insegnamento e/o il titolo di specializzazione sul sostegno per iscriversi negli elenchi aggiuntivi alle graduatorie provinciali per le supplenze del personale docente ed educativo;

ATTESO che le disposizioni di cui al suddetto D.M. n. 26/2025 in relazione alla costituzione degli elenchi aggiuntivi delle graduatorie regionali e di istituto trovano integrale applicazione anche in questa Regione, ferma restando la vigente normativa in materia di requisiti di piena conoscenza della lingua francese per l'accesso all'insegnamento nelle istituzioni scolastiche ed educative regionali;

CONSIDERATO l'avvenuto adeguamento della piattaforma informatica regionale destinata alla presentazione delle domande di iscrizione alle graduatorie regionali alle disposizioni di cui al D.M. 26/2025 relative agli elenchi aggiuntivi;

ATTESA, pertanto, la necessità di stabilire i termini di presentazione delle istanze di inserimento negli elenchi aggiuntivi alla prima fascia delle graduatorie regionali per supplenze e alla seconda fascia delle correlate graduatorie di istituto;

DECRETA

Articolo 1

(Oggetto)

1. Ai fini della costituzione degli elenchi aggiuntivi alla prima fascia delle graduatorie regionali per le supplenze del personale docente (GRS) e degli elenchi aggiuntivi alla seconda fascia delle correlate graduatorie di istituto, in attuazione dell'articolo 10 dell'Ordinanza Ministero dell'Istruzione e del Merito del 16 maggio 2024, n. 88 e come disciplinati dal decreto del Ministro dell'istruzione e del

Merito 19 febbraio 2025, n. 26, sono avviate le procedure di inoltro telematico delle istanze secondo le modalità e i termini di cui al successivo articolo 2 da parte degli aspiranti che hanno conseguito il titolo di abilitazione all'insegnamento e/o il titolo di specializzazione per il sostegno entro il 29 aprile 2025, termine di scadenza di presentazione delle domande a livello nazionale e che, alla stessa data, sono in possesso del requisito di piena conoscenza della lingua francese prescritto per l'accesso all'insegnamento nelle istituzioni scolastiche regionali.

2. Coloro che conseguiranno il titolo di abilitazione e/o specializzazione successivamente alla data di scadenza di presentazione delle istanze di iscrizione ed entro il 30 giugno 2025 si iscriveranno con riserva e comunicheranno attraverso la piattaforma delle GRS il conseguimento del titolo agli uffici della Sovrintendenza agli studi. Le dichiarazioni di avvenuto conseguimento del titolo potranno essere presentate a partire dalle ore 12.00 del 01 luglio 2025 e fino alle 12.00 del 4 luglio 2025.
3. Resta fermo, per gli aspiranti che si iscrivono con riserva ai sensi del precedente comma 2, il possesso alla data del 29 aprile 2025 del requisito di piena conoscenza della lingua francese prescritto per l'accesso all'insegnamento nelle istituzioni scolastiche regionali.

Articolo 2

(Istanza di partecipazione: termine e modalità di presentazione)

1. Gli aspiranti possono partecipare alla procedura in un'unica provincia ai sensi dell'articolo 7, comma 1 dell'O.M. n. 88/2024. Pertanto, gli aspiranti possono presentare istanza di partecipazione per le classi di concorso per le quali abbiano i requisiti previsti a condizione che non abbiano presentato analoghe istanze per i corrispondenti elenchi aggiuntivi delle Graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) e graduatorie di istituto di altra provincia del restante territorio nazionale. Il trasferimento dalle GPS alle GRS comporta la cancellazione dell'aspirante da tutte le GPS in cui era incluso per il biennio scolastico 2024/2025 e 2025/2026. A tal fine, i competenti uffici della Struttura personale scolastico provvederanno ad inviare apposita comunicazione all'Ufficio scolastico dell'ambito territoriale di provenienza. L'aspirante inserito nelle GRS dell'anno scolastico 2025/2026 che, entro il 29 aprile 2025, ha chiesto l'inserimento negli elenchi aggiuntivi alle GPS di altra provincia del territorio nazionale dovrà darne comunicazione alla struttura Personale scolastico ai fini della cancellazione dalle GRS di precedente inclusione.
2. Ai fini dell'inserimento negli elenchi aggiuntivi alla prima fascia delle GRS gli aspiranti presentano istanza di partecipazione unicamente in modalità telematica attraverso l'apposita piattaforma disponibile sul sito istituzionale della Sovrintendenza agli studi www.scuole.vda.it – sezione Docenti – Graduatorie Regionali Supplenze (GRS) – Elenchi aggiuntivi – Istanza online - selezionando l'icona ACCESSO ISTANZA ONLINE.

La piattaforma è altresì raggiungibile dall'Home Page del sito istituzionale della Regione www.regione.vda.it selezionando l'evidenza Graduatorie Regionali Supplenze (GRS) – Elenchi aggiuntivi alla prima fascia.

L'accesso all'istanza online avviene attraverso l'utilizzo di una delle seguenti identità digitali:

- Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID);
- Carta di Identità Elettronica (CIE);
- Carta Nazionale dei Servizi (TS-CNS).

Le istanze presentate con modalità diverse non saranno prese in considerazione.

3. L'accesso alla piattaforma sarà disponibile per la compilazione e per l'inoltro dell'istanza **dalle ore 12.00 del 5 maggio 2025 alle ore 12.00 del 19 maggio 2025**. Non si tiene conto delle

istanze che non contengono tutte le indicazioni circa il possesso dei requisiti richiesti e tutte le dichiarazioni previste dall'OM 88/2024 e DM 26/2025.

4. L'Amministrazione non è responsabile in caso di mancato recapito o mancata ricezione delle proprie comunicazioni, dipendenti da inesatte o incomplete dichiarazioni da parte dell'aspirante circa il proprio indirizzo di posta elettronica oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo rispetto a quello indicato nell'istanza, nonché in caso di eventuali disguidi imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.
5. Non è valutata la domanda presentata fuori termine e in modalità difforme da quella indicata al presente articolo.
6. Fatte salve le responsabilità di carattere penale, è escluso dalle graduatorie, per tutto il periodo della loro vigenza, l'aspirante di cui siano state accertate, nella compilazione del modulo di domanda, dichiarazioni mendaci.
7. Le dichiarazioni dell'aspirante, inserite attraverso le apposite procedure informatizzate, sono rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Vigono al riguardo le disposizioni di cui agli articoli 75 e 76 della richiamata disposizione normativa.
8. È ammessa, esclusivamente, la dichiarazione di requisiti e titoli di cui l'aspirante sia in possesso entro il 29 aprile 2025, termine di scadenza di presentazione delle domande a livello nazionale.
9. Gli aspiranti dichiarano nella domanda tutti i titoli posseduti di cui chiedono la valutazione senza produrre alcuna certificazione. È fatta eccezione, con conseguente necessità di produzione del rispettivo titolo, a pena di esclusione, relativamente a:
 - a. titoli di studio conseguiti all'estero;
 - b. dichiarazione di valore del titolo di studio conseguito all'estero per l'insegnamento di conversazione in lingua straniera;
 - c. servizi di insegnamento prestati nei Paesi dell'Unione Europea ovvero in altri Paesi.
 - d. servizio civile universale
10. Gli aspiranti sono inseriti nelle graduatorie con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. L'Amministrazione può disporre, in qualsiasi momento durante la vigenza delle graduatorie, con provvedimento motivato, l'esclusione dei candidati non in possesso di uno dei requisiti di ammissione o per i quali sia accertata la sussistenza di una delle condizioni ostative di cui all'art. 6 comma 2 dell'O.M. n. 88/2024.

Articolo 3

(Informativa sul trattamento dei dati personali)

1. Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento generale sulla protezione dei dati (Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), si informano gli aspiranti che i dati raccolti con la domanda di partecipazione alla presente procedura per soli titoli saranno trattati, anche attraverso il ricorso a sistemi automatizzati, esclusivamente per le finalità connesse all'espletamento della procedura medesima, per le successive attività inerenti all'eventuale successivo conferimento del contratto a tempo determinato, nonché ai sensi dell'articolo 8, comma 8 dell'OM 88/2024 nel rispetto della normativa specifica, anche in caso di comunicazione a terzi. I dati personali sono raccolti e trattati presso la Sovrintendenza agli studi – Struttura Personale scolastico comprese le istituzioni scolastiche ed educative dipendenti dalla Regione. Il conferimento

dei dati è obbligatorio in ordine alla valutazione dei requisiti di partecipazione e al possesso dei titoli, pena rispettivamente l'esclusione dalla procedura ovvero la mancata valutazione dei titoli stessi.

2. Le medesime informazioni potranno essere comunicate alle altre strutture dell'Amministrazione e ai soggetti direttamente interessati allo svolgimento della procedura o alla posizione giuridico-economica dei candidati.

Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui agli articoli 15 e ss. del citato Regolamento (UE) 2016/679, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento, nonché di opporsi al loro trattamento. Tali diritti possono essere fatti valere nei confronti della Struttura Personale scolastico. Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, come previsto dall'articolo 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (articolo 79 del Regolamento). Il Responsabile della Protezione dei Dati è raggiungibile al seguente indirizzo: Regione Autonoma Valle d'Aosta Piazza Deffeyes, 1 – 11100 AOSTA e ai seguenti indirizzi PEC: privacy@pec.regione.vda.it (per i titolari di una casella di posta elettronica certificata) o PEI privacy@regione.vda.it.

LA DIRIGENTE
Lisa FURFARO
(documento firmato digitalmente)